

R.G. 7988/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° ottobre 2020

da

....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, Via Mascheroni, 31, presso lo studio dell'Avv. Francesco Antonio Labadessa, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Carlo Fossati e all'Avv. Mara Russo, per procura allegata al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

....., elettivamente domiciliato in Milano, C.so di Porta Vittoria, 18, presso lo studio dell'Avv. Adriano Cirillo, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;

convenuto

OGGETTO: opposizione a precetto
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER L'OPPONENTE

- 1) dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto opposto e conseguentemente l'inesistenza del diritto del sig. di procedere a esecuzione forzata in forza dello stesso precetto.
- 2) con rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.

PER IL CONVENUTO OPPOSTO

- 1) in via preliminare: accertare e dichiarare la tardività della opposizione e, conseguentemente, dichiarare inammissibili le domande *ex adverso* avanzate;
- 2) rigettare l'opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa;



3) con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 1° ottobre 2020, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di

La società intendeva opporsi all'atto di precetto notificatole da parte di in data 11 settembre 2020 (doc. 1), con cui lo stesso, sulla base della ritenuta *differente tassazione applicabile* alle somme erogategli a definizione della vertenza giudiziale intercorsa tra le parti, aveva intimato a il pagamento della somma di € 1.170,29, così suddivisa: € 999,00 per sorte capitale a titolo di «totale somma capitale netta (lordo di € 12.500 – tassazione 23%)» oltre alle spese per l'atto di precetto.

Riferiva inoltre la società che il 18 giugno 2020 era stato sottoscritto innanzi al G.d.L. del Tribunale di Milano, dott. Atanasio, il verbale di conciliazione n. 635/2020 il quale prevedeva che *“al solo scopo di evitare l'alea della lite, offre al Lavoratore, che accetta, l'importo lordo pari ad Euro 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00) a titolo transattivo e novativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1965, 1975 e 1976 c.c., al fine delle rinunzie di cui punto 2 che precede e di cui al punto 5 che segue”* (doc. 4 fasc. ric.).

Pertanto la somma lorda pattuita tra le parti non era assoggettabile a tassazione separata – che secondo quanto ricostruito da parte convenuta - varia dal 23% al 27% ai sensi dell'art. 17, co.1, lett a) T.U.I.R. ma a tassazione piena e obbligatoria, ivi comprensiva dunque della quota di contribuzione obbligatoria.

Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 30 marzo 2021, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'opposizione di (tempestiva, essendo stato il ricorso depositato in via telematica il 1° ottobre 2020 e quindi nei termini) pare infondata nel merito.

Il fatto è il seguente.

e conciliano il 18 giugno 2020 la causa RG 3433/2019 avanti il Giudice del lavoro di Milano, pattuendo *“l'importo lordo pari ad Euro 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00) a titolo transattivo e novativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1965, 1975 e 1976 c.c.”*.

ritiene che a detta somma sia applicabile la sola aliquota irpef del 23%.



ritiene, al contrario, che detta somma sia equiparata a reddito da lavoro dipendente, che comprende anche la contribuzione obbligatoria.

2. Come insegna la S.C. in una sua recentissima pronunzia, *“la transazione è estranea al rapporto di lavoro ed agli obblighi contributivi, perché alla base del calcolo degli oneri previdenziali deve sempre essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, individuale o collettivo; ne consegue che le somme pagate a titolo di transazione dipendono da quest'ultimo contratto e non dal diverso contratto di lavoro, sicché l'assoggettabilità a contribuzione delle poste contenute nell'accordo transattivo è conseguenza dell'accertata natura retributiva delle stesse* (nella specie, è stata esclusa l'assoggettabilità a contribuzione dell'incentivo all'esodo previsto in una transazione novativa che definiva una lite concernente esclusivamente la risoluzione del rapporto di lavoro: Cass. sez. lav., 20 luglio 2020, n.15411).

Si legge nella motivazione che le somme dovute al lavoratore a seguito di transazione, *“ancorché aventi natura retributiva, sono disancorate dal preesistente rapporto, con l'ulteriore conseguenza che, nella vigenza della L. n. 153 del 1969, art. 12 tale importo non può essere computato per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.”* (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 13717 del 14.6.2006). Si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 17495 del 28.7.2009) che *“le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti della L. n. 153 del 1969, art. 12 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 - dovute in dipendenza del contratto, appunto, di lavoro, ma del contratto di transazione.”*

3. Ciò significa che se il titolo novativo *si sostituisce* al titolo retributivo, va esclusa ogni componente contributiva.

Le somme ingiunte, quindi, risultando da applicazione di aliquote contributive non riconducibili al titolo, spettano ad

La difficoltà della normativa fiscale e la varietà delle pronunce di legittimità, anche risalenti, escludono la ricorrenza di qualunque forma di responsabilità processuale aggravata.

4. Alla soccombenza di _____ seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore dell'Avv. Cirillo, difensore con procura di _____ e richiedente ex art. 93 c.p.c., in complessivi € 1000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **rigetta** l'opposizione di



2) **condanna** la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Cirillo, difensore con procura di _____ e richiedente *ex art. 93 c.p.c.*, in complessivi € 1000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso il 30 marzo 2021.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

